

**PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON
DISABILITA' FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI PAZIENTI NON
ALLETTATI IN TRATTAMENTO DIALITICO AI CENTRI EMODIALISI DEL DISTRETTO
OVEST**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA N. 7512558
CIG 80040628E8**

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL SERVIZIO
Art. 2	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
	2.1 Servizio di trasporto utenti con disabilità ai Centri Diurni
	2.2 Servizio di trasporto pazienti non allettati ai Centri Emodialisi
	2.3 Per tutti i servizi
Art. 3	ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO ED EVENTUALI MODIFICHE, PIATTAFORMA INFORMATICA
Art. 4	PERSONALE IMPIEGATO
Art. 5	CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI
Art. 6	ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE
Art. 7	DURATA E DECORRENZA
Art. 8	STIPULA – GARANZIA DEFINITIVA
Art. 9	CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI
Art. 10	CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ
Art. 11	INADEMPIMENTI E PENALI
Art. 12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO UNILATERALE
Art. 13	PAGAMENTI – CESSIONE DEI CREDITI
Art. 14	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 15	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRAENTE
Art. 16	RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE
Art. 17	NORMATIVA SUL LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 18	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
Art. 19	SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Art. 20	INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 21	PROTOCOLLI E PATTI DI INTEGRITÀ
Art. 22	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Art. 23	TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 24	RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 25	COMUNICAZIONI
Art. 26	FORO COMPETENTE
Art. 27	MODIFICHE DEL CONTRATTO, NORME DI RINVIO E FINALI
	Allegato n. 1 del Capitolato - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità ai Centri Diurni a gestione pubblica presenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 "Berica" ed il servizio di trasporto di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai Centri Emodialisi dell'Ulss.

L'espletamento del servizio deve essere eseguito:

- per gli utenti con disabilità dalle abitazioni o dal domicilio, anche temporaneo, ai Centri Diurni e ritorno;
- per i pazienti non allettati in trattamento dialitico dalle abitazioni o dal domicilio, anche temporaneo, ai Centri Emodialisi e ritorno.

La gara è a lotto unico: **Distretto Ovest - CIG 80040628E8**.

Il servizio dovrà essere svolto per i Centri Diurni e per i Centri Emodialisi afferenti al territorio del Distretto Ovest dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica", che comprende i seguenti comuni: Alonte, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sarego, Trissino, Val Liona (ex comuni di Grancona e San Germano dei Berici), Valdagno, Zermeghedo.

Art. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le caratteristiche del servizio di trasporto ai Centri Diurni ed ai Centri Emodialisi, relative al Distretto Ovest dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica", sono le seguenti:

2.1 Servizio di trasporto utenti con disabilità ai Centri Diurni

Per "servizio di trasporto ai Centri Diurni" deve intendersi il trasporto di persone con disabilità residenti nei comuni del Distretto Ovest dalle rispettive residenze o domicilio, anche temporaneo, alla sede del Centro Diurno di riferimento e viceversa, comprensivo di accompagnamento.

Per alcuni utenti, potrà essere richiesto al fornitore un **servizio di trasporto personalizzato** (mezzo con autista e accompagnatore, ed il solo utente segnalato) dal domicilio o residenza al Centro Diurno (andata e/o ritorno), sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'Ulss.

Al momento della redazione del presente capitolato il numero massimo degli utenti che possono frequentare i Centri Diurni è 53.

Mediamente, su base storica, gli utenti frequentanti trasportati sono circa 44.

Capienza massima:

- Centro Azzurra, con sede in Via Ferrighi n. 3 a Valdagno, n. 30 posti;
- Centro Chiampo e Altavalle, con sede in Via Baracca n. 21 Chiampo, n. 23 posti.

Il servizio di trasporto si effettua per 5 giorni la settimana, da lunedì a venerdì, escluse le festività infrasettimanali, e per i mesi di apertura dei centri.

Ogni anno l'Azienda Ulss provvederà a fornire alla Ditta appaltatrice il calendario di apertura dei centri.

Indicativamente i centri non operano il sabato, durante le festività pasquali e natalizie ed è prevista una sospensione nel mese di agosto.

In concomitanza con la chiusura dei Centri Diurni il servizio non dovrà essere reso.

A scopo puramente indicativo i giorni attualmente programmati di apertura dei centri, per un anno di attività, sono pari a circa 225.

Attualmente gli orari dei Centri Diurni sono:

1) Centro Azzurra: l'arrivo al centro è dalle ore 8.30 alle ore 9.45, la partenza pomeridiana dal centro è tra le ore 14 e le ore 14.30 (potranno essere modificati a seguito dell'aggiudicazione del presente appalto);

2) Centro Chiampo e Altavalle: l'arrivo al centro è dalle ore 8.30 alle ore 9.30, la partenza pomeridiana dal centro è tra le ore 14.45 e le ore 16.30 (potranno essere modificati a seguito dell'aggiudicazione del presente appalto).

Compatibilmente con la distanza tra il domicilio/abitazione ed il Centro Diurno, in ogni caso si dovrà garantire la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi.

2.2 Servizio di trasporto pazienti non allettati ai Centri Emodialisi

Per "servizio di trasporto ai Centri Emodialisi" deve intendersi il trasporto di pazienti non allettati in trattamento dialitico residenti nei comuni del Distretto Ovest dalla loro residenza o domicilio, anche temporaneo, al Centro Emodialisi di riferimento e viceversa.

Il servizio non prevede l'accompagnamento e deve essere effettuato per tutto l'anno.

Per alcuni pazienti, potrà essere richiesto al fornitore un **servizio di trasporto personalizzato** (mezzo con autista ed il solo utente segnalato) dal domicilio o residenza al Centro Emodialisi di riferimento (andata e/o ritorno), sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'Ulss.

Mediamente, su base storica, il numero dei pazienti non allettati in trattamento dialitico presso i Centri Emodialisi del Distretto Ovest dell'Ulss che usufruiscono del servizio di trasporto è compreso tra circa 50 e circa 60.

Il servizio deve essere prestato in base all'organizzazione del trattamento dialitico: tutti i giorni, dal lunedì al sabato inclusi (comprese le festività infrasettimanali), su due turni quotidiani (mattutino e pomeridiano) ciascuno per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì oppure martedì, giovedì e sabato), a Natale e Capodanno ed in casi eccezionali il servizio viene spostato alla domenica.

Il trasporto dovrà avvenire, per entrambi i Centri Emodialisi, nel rispetto dei seguenti orari:

- i pazienti sottoposti al trattamento dialitico nel turno mattutino, devono essere fatti arrivare puntualmente presso il centro emodialisi entro le ore 7:10 e prelevati al massimo entro le ore 11:30/12:30 (salvo complicazioni cliniche), per essere riportati nelle loro residenze;
- i pazienti sottoposti al trattamento dialitico nel turno pomeridiano, devono essere fatti arrivare al centro emodialisi entro le ore 13:30 e prelevati al massimo entro le ore 18:00/19:00 (salvo complicazioni cliniche), per essere riportati alle loro residenze.

L'arrivo in reparto non può avvenire prima di 10 minuti dall'inizio del turno di dialisi (vedasi orari sopra indicati).

L'attesa in reparto, una volta concluso il trattamento di dialisi, anche in caso di complicazioni cliniche, non deve essere comunque superiore a 60 minuti.

In ogni caso si dovrà garantire la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi.

Attualmente i servizi di trasporto dei pazienti non allettati in trattamento dialitico e degli utenti con disabilità vengono svolti mediante contratti distinti, ai soli fini dell'espletamento della presente gara sono stati, pertanto, calcolati (sulla base degli utenti attuali e dell'attuale organizzazione) i quantitativi presunti annui delle linee necessarie, dei relativi chilometri annui e del totale ore annue del servizio di accompagnamento:

Tot. Linee: 7

Tot. Km Linee Anno: ca. 240.000

Tot. Ore Accompagnatore Anno: ca. 5.100 (previsti 7 accompagnatori)

Tali quantitativi restano assolutamente non vincolanti per l'Azienda Ulss, in quanto subordinati a circostanze variabili e non esattamente predeterminabili, prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore organizzerà le linee, nel rispetto del presente Capitolato, ed elaborerà, dunque, il programma dei trasporti contrattuale sulla base dell'elenco aggiornato di utenti e pazienti (art. 3) e dei relativi orari.

2.3 Per tutti i servizi

Per la natura stessa del servizio, i percorsi sono soggetti a variazioni (in termini di orario, di fermate e di utenza), pertanto la programmazione dei trasporti è dinamica.

Trattandosi di un servizio all'utenza nel corso del contratto potrebbero verificarsi delle significative modifiche nelle quantità nonché la sospensione del servizio a carico di questa Azienda Ulss per disposizioni Regionali e/o Nazionali. La Ditta dovrà comunque assicurare il servizio così come richiesto dall'Azienda Ulss.

Nulla è dovuto alla Ditta dagli utenti/pazienti e dai loro familiari per il trasporto effettuato in nome e per conto dell'Azienda Ulss 8 Berica.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza tutte le prestazioni richieste, attenendosi alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica, nonché alle particolari indicazioni eventualmente impartite dall'Azienda Ulss.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'integrale e scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti (leggi, prescrizioni, circolari e decreti, regolamenti aziendali, ecc.) in ordine all'attività svolta ed al personale impiegato.

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni vigenti o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Ulss.

L'impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Ulss.

Per tutto l'arco temporale di durata del contratto l'Impresa aggiudicataria si impegna a prestare, alle stesse quotazioni economiche e condizioni contrattuali pattuite, le effettive prestazioni che in sede di esecuzione si riveleranno necessarie all'Azienda ULSS per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda stessa e dell'utenza in genere.

Nell'esecuzione, l'appaltatore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura delle attività e dei servizi da rendere.

Art. 3

ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO ED EVENTUALI MODIFICHE, PIATTAFORMA INFORMATICA

- L'Appaltatore deve essere in possesso di regolare e valida iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE, nonché di regolare e valida licenza di noleggio con conducente.

L'Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato, nel Contratto e nell'offerta tecnica, a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

E' a carico dell'Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le attività a carico dell'Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice.

- Prima dell'avvio del servizio, il DEC, o suo delegato, fornirà all'Appaltatore l'elenco aggiornato degli utenti e pazienti (nel quale, in particolare, saranno indicati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy: nominativo, indirizzo, destinazione e orari di arrivo/ripartenza, giorno e turno del trattamento dialitico per i pazienti sottoposti a trattamento dialitico, se deambulante o in carrozzina, ed eventuali ulteriori particolarità del trasporto). Prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, sulla base di tali dati, l'Appaltatore organizzerà le linee, nel rispetto del presente Capitolato.

Tale programma dei trasporti elaborato dall'Appaltatore dovrà garantire la minor permanenza possibile agli utenti nei mezzi di trasporto e prevedere precisamente il numero di linee (mezzi).

Per ciascuna linea si dovrà dettagliare: modalità di calcolo delle percorrenze chilometriche (che ne dimostrino la correttezza e l'utilizzo dei percorsi più rapidi), automezzo utilizzato, personale impiegato e relative mansioni, utenti/pazienti trasportati, orari a/r, chilometri

effettuati, ore/minuti dell'eventuale servizio di accompagnamento. Il programma dovrà quindi complessivamente dimostrare il chilometraggio complessivo annuo di tutte le linee nonché il tempo complessivo annuo del servizio di accompagnamento. Il programma dovrà evidenziare, anche, tutti i mezzi di scorta disponibili.

Al Programma dovranno essere allegati l'elenco completo del personale impiegato (con relativi titoli/requisiti richiesti nel presente capitolato, qualifica/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, e con indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente) e l'elenco completo dei mezzi impiegati (con relativi dati identificativi e documenti relativi: libretto, rcauto, bollo, e dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dal presente capitolato).

I mezzi utilizzati (mezzi di scorta compresi) dovranno precisamente corrispondere, ovvero possedere caratteristiche migliorative, rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica a pena di immediata revoca dell'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula, a pena di immediata risoluzione del contratto (ai fini del rispetto delle percentuali indicate in fase di gara relativamente ai criteri A.1 e A.2, rispetto al numero di linee/mezzi effettivi da utilizzare in base al suddetto Programma elaborato dall'Appaltatore e approvato dalla Stazione Appaltante, la quantità risultante potrà essere arrotondata all'unità inferiore).

Il calcolo dei chilometri di viaggio e della tempistica del servizio di accompagnamento dovrà essere effettuato nel seguente modo:

1) Chilometraggio:

- saranno considerati i chilometri effettuati dal punto di salita del primo utente al punto di discesa di tutti gli utenti in andata ovvero dal punto di salita di tutti gli utenti al punto di discesa dell'ultimo utente al ritorno;
- a tale chilometraggio verranno aggiunti 15 km per:
 - partenza dal deposito all'inizio del servizio;
 - arrivo al deposito a fine servizio;

2) Tempo servizio accompagnamento (solo per trasporto utenti con disabilità):

- sarà considerato il tempo trascorso dal momento di salita del primo utente all'arrivo di tutti gli utenti in andata ovvero dal momento di salita di tutti gli utenti al momento di discesa dell'ultimo utente al ritorno;
- a tali tempi verranno aggiunti:
 - 5 minuti per le fermate degli utenti deambulanti;
 - 10 minuti per le fermate degli utenti in carrozzina;
 - 15 minuti sia per l'arrivo e discesa al Centro Diurno sia per la salita e partenza dal Centro Diurno.

Il programma così predisposto e completo dei suddetti allegati dovrà essere inviato, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'elenco aggiornato degli utenti e pazienti, al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per l'approvazione.

Qualsiasi eventuale proposta di modifica da parte dell'appaltatore al programma trasporti già approvato dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC, così come eventuali obbligatorie variazioni dovute alla modifica dell'utenza trasportata (in caso di nuovi utenti e/o dimissioni, ecc.).

Il DEC stesso avrà facoltà di chiedere eventuali modifiche al programma trasporti purché debitamente motivate (es. urgenze, necessità Azienda Ulss, etc).

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a partecipare agli incontri formativi/informativi, che saranno organizzati dal DEC, anche prima dell'avvio del servizio, utili ad approfondire ulteriormente le modalità di effettuazione dei trasporti anche in relazione al rapporto con gli

utenti fruitori del medesimo e le rispettive famiglie, nonché a rendersi disponibile a qualsiasi chiarimento/verifica e/o variazione che si rendessero necessari all'adeguato svolgimento del servizio.

Per alcune persone potrà essere richiesta la variazione della fermata per alcuni giorni del mese perché fruitori di un servizio di accoglienza temporanea presso una comunità residenziale, un diverso domicilio o prolungamento dell'orario presso un altro servizio semiresidenziale.

- La piattaforma informatica eventualmente proposta dal concorrente in sede di offerta tecnica dovrà essere predisposta entro 6 mesi dalla stipula contrattuale o dall'avvio del servizio se antecedente ed attivata nei successivi tre mesi (termini riducibili dal concorrente in sede di offerta). Con riferimento a quanto disposto da AgID con riferimento al fatto che a decorrere dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace, si comunica che, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara, non è necessario, ai fini della partecipazione, il possesso della qualificazione di "Cloud Service Provider per la PA" fornita da AgID stessa. Tale qualificazione verrà richiesta, se necessario, al solo concorrente aggiudicatario a condizione di revoca dell'aggiudicazione.

Art. 4 PERSONALE IMPIEGATO

Autisti

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare che il personale impiegato nel servizio sia munito di idoneità morale e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria idonea alla guida del veicolo utilizzato, nonché certificato di idoneità professionale secondo la vigente normativa in materia (CAP).

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'appaltatore si avvarrà di proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio oggetto dell'appalto e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il personale addetto all'espletamento del servizio dovrà:

- tenere la velocità nei limiti della sicurezza;
- essere dotato di telefono cellulare e relativo sistema per le comunicazioni durante la guida così come disposto dal Codice della Strada, al fine di garantire la tempestiva comunicazione al referente dell'Azienda ULSS di ogni avversità eventualmente occorsa;
- comunicare tempestivamente alle famiglie e ai responsabili dei Centri Diurni/Centri Emodialisi eventuali ritardi dovuti ad incidenti o guasti intercorsi durante il tragitto;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli utenti privi di sorveglianza (tranne, se necessario, in occasione della salita o discesa nell'automezzo dei pazienti in trattamento dialitico con carrozzina);
- non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e utenti non autorizzati;
- non effettuare fermate e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il personale dell'ULSS;
- dare, di volta in volta, immediata comunicazione formale ai referenti ULSS 8 di eventuali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- dare comunicazione ai referenti dell'Azienda ULSS di ogni problema verificatosi durante l'esecuzione del servizio;

- per utenti con disabilità (e pazienti in trattamento dialitico con carrozzina se richiesto): in caso di assenza dei familiari/delegati alla fermata e all'orario concordati, trascorsi ca. 5 minuti di attesa:
 - all'andata, dopo aver contattato telefonicamente sia i familiari che l'Azienda Ulss, potrà ripartire proseguendo l'espletamento del servizio informando tempestivamente sia la famiglia che l'Azienda Ulss;
 - al ritorno, dopo aver contattato telefonicamente sia i familiari che l'Azienda Ulss, dovrà garantire la prosecuzione del servizio sino a che si siano create le condizioni per la riconsegna alla famiglia o a suo delegato o ad altra struttura che la famiglia o l'Azienda Ulss, indicheranno, mentre la famiglia dell'utente dovrà giustificare all'Azienda Ulss la mancata presenza alla fermata all'orario concordato;

e in particolare, per i pazienti in trattamento dialitico:

- accompagnare e prelevare, in andata e in ritorno, i pazienti direttamente all'interno dei locali adibiti al trattamento dialitico;
- accompagnare e prelevare, sia in andata che in ritorno, i pazienti direttamente all'uscio della propria abitazione;
- tenere presente che i trasportati sottoposti a trattamento di dialisi sono spesso pazienti di età anziana che possono avere necessità di aiuto nel salire o scendere dal mezzo.

Accompagnatori per il Servizio di trasporto utenti con disabilità ai Centri Diurni

Il personale con funzioni di assistenza dovrà essere in possesso del titolo di operatore socio sanitario o di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-assistenziale ovvero di adeguata esperienza, almeno annuale, nell'area dei servizi socio-assistenziali, anche se in forma di volontariato, nonché di idoneità morale e professionale secondo la normativa vigente.

L'accompagnatore è tenuto a:

- assistere gli utenti durante il viaggio ed intervenire tempestivamente in caso di necessità;
- garantire che all'arrivo al Centro (di norma cancello di ingresso della struttura salvo diversa indicazione) o all'abitazione (di norma accesso stradale del portone di ingresso salvo diversa indicazione) gli utenti vengano presi in carico dal personale Ulss o dai familiari/delegati.

Valido per tutto il personale

Il personale addetto all'espletamento del servizio dovrà:

- indossare un abbigliamento adeguato, pulito e decoroso, e portare in modo visibile idoneo tesserino di riconoscimento recante nome, cognome, qualifica e indicazione dell'impresa di appartenenza;
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione con l'eventuale personale dei Centri Diurni/Centri Emodialisi e i familiari degli utenti/pazienti;
- non fumare sull'automezzo;
- adottare, con adeguata assistenza, tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscono l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori, anche coadiuvandoli, in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porta, ecc...);
- assicurarsi che gli utenti siano regolarmente seduti e utilizzino i sistemi di ritenuta;
- assicurarsi che nel mezzo siano presenti esclusivamente gli utenti ed eventuali accompagnatori;
- assicurarsi che le eventuali carrozzine siano adeguatamente posizionate ed ancorate;

- porre in atto, di propria iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose.

L'impresa aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e specializzato, in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara e dalle norme vigenti, in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione del servizio, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Tutto il personale della Ditta appaltatrice dovrà possedere ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e orale, essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio, possedere requisiti di igiene e sanità richiesti dalle norme vigenti, essere di provata capacità e moralità, astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.

In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, d.lg.30 giugno 2003 n. 196.

Il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dei trasportati.

Il personale non deve accettare compensi, sotto qualsiasi forma ed entità, per il servizio espletato da parte dell'utente/del paziente o dai familiari di questi.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda ULSS non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Azienda Ulss potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo dal punto di vista morale e professionale allo svolgimento del servizio, che non possieda ottima conoscenza della lingua italiana o non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile.

In caso di sostituzione, anche temporanea, di personale nel corso dell'esecuzione del contratto, la comunicazione dei nominativi deve avvenire quanto meno con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla sostituzione (con relativi titoli/requisiti richiesti nel presente capitolato, qualifica/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, e con indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente).

La Ditta dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Azienda ULSS i contratti di assunzione, il libro matricola, il libro paga ed il registro previsto dalle vigenti norme.

La Ditta si obbliga, inoltre, a fornire, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale (ad es. elenco del personale impiegato con relativi qualifica/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, ecc.).

La Ditta Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La Ditta Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

- Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, oltre che al fine di garantire la continuità relazionale del servizio, l'aggiudicatario si impegna ad assumere ed utilizzare gli operatori impiegati dal precedente appaltatore, preferibilmente con contratti a tempo indeterminato e, comunque, con contratti di durata non inferiore a quella del servizio oggetto del presente appalto.

I lavoratori impiegati nel precedente appalto saranno riassorbiti dall'aggiudicatario a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione della società aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio da eseguire.

L'appaltatore si impegna a garantire la continuità del rapporto operatori-utenti, evitando il ricorso al turn-over (salvo casi di forza maggiore), attesa la tipologia del servizio ed in particolare l'aspetto relazionale instaurato tra persone affette da disabilità ed operatori, stipulando contratti di lavoro per almeno tutta la durata dell'appalto.

Operatori impiegati dal precedente appaltatore:

Distretto Ovest:

OPERATORI	CCNL APPLICATO	LIVELLO RETRIBUTIVO	MONTE ORE SETTIMANALE	SCATTI ANZIANITA'
1	autorimesse e noleggio automezzi	C 3	40	6
2	autorimesse e noleggio automezzi	C 3	40	3
3	autorimesse e noleggio automezzi	C 3	32	1
4	autorimesse e noleggio automezzi	C 3	26	1
5	autorimesse e noleggio automezzi	C 3	24	3
6	autorimesse e noleggio automezzi	C 3	24	0
7	autorimesse e noleggio automezzi	C 3	20	5
8	autorimesse e noleggio automezzi	C 3	16	0

Non vi sono lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99 ovvero che fruiscono di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente.

Art. 5

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare durante tutta la durata del contratto automezzi idonei e abilitati all'uso, conformi alle normative vigenti applicabili al trasporto degli utenti previsti, di regolare certificato di omologazione/immatricolazione all'uso specifico con assunzione di ogni onere assicurativo, fiscale e legale in ordine al loro utilizzo, comprese eventuali sanzioni amministrative e pecuniarie per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, con apposto sul parabrezza in modo visibile un cartello con la propria denominazione e la dicitura "Servizio trasporto utenti Azienda Ulss 8 Berica".

I mezzi di scorta dovranno essere in quantità minima di due (quantità minima che la Stazione Appaltante stima necessaria ai fini della regolare esecuzione del servizio) nonché avere le medesime caratteristiche dei mezzi utilizzati regolarmente per il trasporto. Si ribadisce che i mezzi utilizzati (mezzi di scorta compresi) dovranno precisamente corrispondere, ovvero possedere caratteristiche migliorative, rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica a pena di immediata revoca dell'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula, a pena di immediata risoluzione del contratto (ai fini del rispetto delle percentuali indicate in fase di gara relativamente ai criteri A.1 e A.2, rispetto al numero di linee/mezzi effettivi da utilizzare in base al suddetto Programma elaborato dall'Appaltatore e approvato dalla Stazione Appaltante, la quantità risultante potrà essere arrotondata all'unità inferiore).

I mezzi dovranno essere in buone condizioni di efficienza generale, idonei, nella quantità e qualità necessaria a garantire il corretto trasporto degli utenti: ad ogni numero di linea del programma dei trasporti elaborato dall'Appaltatore ed approvato dal DEC corrisponde un mezzo da fornire che dovrà essere adeguato alla quantità e alla tipologia degli utenti da trasportare.

I mezzi utilizzati per il trasporto degli utenti con disabilità dovranno essere autorizzati al trasporto di tali persone a norma della vigente normativa nazionale e comunitaria per garantire l'incolumità, la sicurezza ed il benessere dei trasportati.

I mezzi dovranno essere confortevoli, finestrati, dotati di impianto di climatizzazione invernale ed estiva nonché di tendine parasole, forniti di apparato di navigazione satellitare con mappe sempre aggiornate all'ultima versione disponibile e di impianto per telefono cellulare vivavoce.

I mezzi dovranno, infine, venire:

- puliti internamente ed esternamente e periodicamente sanificati nel pieno rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica;
- sottoposti a regolare manutenzione secondo quanto fissato dal costruttore del veicolo e dalle norme sulla circolazione stradale nonché secondo quanto ulteriormente indicato nell'offerta tecnica.

In particolare:

- Pulmini/Minibus

Al fine di garantire la sicurezza del servizio, i mezzi dovranno essere dotati di:

- (per il trasporto di utenti in carrozzina) sistema di elevazione automatico o di pedana per facilitare la salita e discesa degli utenti in carrozzina conformi alle normative in materia di trasporto disabili e sicurezza;

- predellino e maniglione per una facile e comoda salita/discesa;
- sedili muniti di cinture omologate conformi alle norme vigenti;
- (per il trasporto di utenti in carrozzina) sistema di ancoraggio e sicurezza carrozzine omologato conforme alle norme vigenti (il numero di carrozzine trasportabili dovrà, in ogni caso, risultare idoneo alla quantità di utenti in carrozzina trasportati nella relativa linea del programma trasporti).

- Automobili

I mezzi eventualmente utilizzati per particolari situazioni dovranno essere omologati per il trasporto di almeno 5 persone compreso il conducente e poter trasportare almeno una carrozzina per non deambulanti.

- Per tutti i mezzi

E' onere del fornitore garantire il trasporto anche in caso di aumento nel numero di utenti o variazione della loro condizione, in ogni caso quindi, l'appaltatore sarà tenuto ad adeguare il numero e la tipologia dei mezzi alla quantità e tipologia di utenti da trasportare.

Le eventuali variazioni dei mezzi nel corso dell'esecuzione del contratto, anche temporanee, devono essere preventivamente comunicate con almeno due giorni lavorativi di anticipo fornendo anche la documentazione idonea a dimostrare l'idoneità all'uso dei nuovi mezzi proposti ed il rispetto delle caratteristiche richieste dal presente capitolato. Le modalità di sostituzione dei mezzi non devono compromettere in alcun modo l'operatività del servizio.

L'Azienda Ulss, tramite i propri incaricati, dipendenti o terzi appositamente delegati, si riserva la facoltà di ispezionare prima dell'avvio del servizio e in ogni momento i mezzi e controllarne lo stato di manutenzione, conservazione, pulizia e funzionamento.

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o manutenzione/revisione/pulizia/sanificazione dei mezzi impiegati (a totale carico dell'appaltatore) che, a seguito di accertamento e motivata valutazione, non verranno ritenuti adeguati dal punto di vista di efficienza e decoro ovvero non siano conformi a quanto dichiarato in sede di gara e a quanto fissato dal presente capitolato. La sostituzione o manutenzione/revisione/pulizia/sanificazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6

ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta aggiudicataria deve possedere regolare autorizzazione al trasporto di persone e garantire l'organizzazione globale dell'attività, dei mezzi, del personale e del materiale necessario assumendosi il rischio d'impresa anche con l'introduzione, in caso di necessità, di mezzi e risorse aggiuntive.

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme che disciplinano il trasporto di persone, in particolare:

- Organizzare il servizio con il proprio personale in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dal presente capitolato e con propri mezzi omologati e adeguati rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme in materia e dal presente Capitolato, regolarmente sottoposti a straordinaria e ordinaria manutenzione, pulizia e sanificazione;
- Rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio;

- Osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;
- Svolgere il servizio con puntualità in rapporto agli orari convenuti;
- Comunicare tempestivamente ai referenti dell'Ulss eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità, soluzioni per il completamento del percorso. La linea per la quale è avvenuta la sostituzione del mezzo non potrà subire un ritardo, rispetto agli orari tradizionali del percorso, superiori a quaranta minuti;
- Assicurare l'immediata sostituzione del personale assente;
- Uniformarsi alle istruzioni che le vengano comunicate dall'Azienda Ulss;
- Provvedere, in caso di nuovi utenti e/o dimissioni, all'aggiornamento dei percorsi con relativi orari (e al loro invio al DEC per l'approvazione);
- Garantire ai propri autisti/operatori un aggiornamento giornaliero circa tutti gli eventi (lavori di manutenzione stradale, manifestazioni o altro) per i quali vi è la necessità, negli orari interessati, di una revisione immediata del percorso;
- Qualora durante il trasporto gli utenti dovessero accusare malori di qualunque genere, in relazione alle obiettive contingenze, l'autista e/o l'accompagnatore dovranno provvedere tempestivamente, oltre all'assistenza e soccorso nel rispetto di quanto consentito dalla vigente normativa (eventualmente anche richiedendo l'intervento del sistema sanitario), ad informare immediatamente l'Ulss.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre:

- Nominare un coordinatore del servizio di trasporto ed accompagnamento, ove previsto, il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato al DEC. Tale coordinatore dovrà essere reperibile almeno nella fascia oraria 6-20.

Il coordinatore rappresenterà l'unico interlocutore riconosciuto dall'Ulss e dai suoi operatori nonché sarà l'unica persona con cui dovrà interfacciarsi il relativo referente dell'Ulss per la gestione delle problematiche relative al servizio. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguiti nei confronti di tale coordinatore si intenderà eseguita all'Appaltatore medesimo.

I Compiti del coordinatore sono, tra l'altro, quelli di:

- svolgere l'attività di raccordo tra gli operatori presenti nei mezzi e i familiari degli utenti al fine di garantire la più efficace ed efficiente esecuzione del servizio;
- collaborare con l'U.O.S. Disabilità e i Centri Emodialisi di riferimento per il superamento delle difficoltà durante l'espletamento del servizio;
- assicurare che le attività richieste dal presente capitolato siano regolarmente pianificate, eseguite e controllate;
- agire in qualità di referente dell'appalto per conto delle Ditta aggiudicataria ed interfaccia fra la Ditta stessa e l'Azienda Ulss: le indicazioni e le prescrizioni rivolte dall'Ulss n. 8 "Berica" al coordinatore, ad ogni effetto, devono intendersi fatte direttamente all'impresa;
- comunicare le modalità di esecuzione del servizio a tutti gli operatori interessati e risolvere tempestivamente i problemi che possono insorgere;
- tenere sotto controllo le azioni correttive.

Art. 7
DURATA E DECORRENZA

Il servizio avrà la durata di 3 anni.

Il contratto decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria potrà disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Allo scadere, l'Azienda Ulss n. 8 "Berica" si riserva autonomamente la facoltà unilaterale di proseguire il contratto per un ulteriore periodo di durata pari a 2 anni, subordinatamente, peraltro, ad una verifica complessiva sulla gestione del servizio.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 8
STIPULA – GARANZIA DEFINITIVA

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata.

L'Appaltatore dovrà costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare della garanzia definitiva è pari al 10% o più dell'importo del contratto al netto dell'IVA.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante potrà valersi della garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per il presente appalto.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

L'Appaltatore è tenuto alla consegna del documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva (certificato di deposito, ricevuta di pagamento, certificato di polizza assicurativa o atto di fideiussione bancaria) entro 15 giorni dalla richiesta. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione certificata dalla Stazione Appaltante, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione va reintegrata qualora vengano effettuati su di essa prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Sanitaria sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto

con le conseguenze previste per la risoluzione dal presente Capitolato, salvo il risarcimento del danno, ex art.1453 c.c.

La garanzia cessa di avere effetto dal rilascio del certificato di regolare esecuzione.

In caso di costituzione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31. La polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non è richiesto per le microimprese, per le piccole e medie imprese e agli RTI o consorzi ordinari composti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in RTI, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 103, co. 10, del Codice, unitamente all'atto costitutivo di RTI.

In caso di consorzi o GEIE, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate dal consorzio o dal GEIE.

In caso di operatori aderenti a contratti di rete dotati di un organo con personalità giuridica esterna o con poteri di rappresentanza, la garanzia è presentata dall'organo stesso. In caso di operatori aderenti a contratti di rete non dotati di un organo con personalità giuridica o con poteri di rappresentanza esterna, la garanzia è presentata con le modalità previste per le RTI.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Art. 9

CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente capitolato, che deve essere sottoscritta dall'aggiudicatario (Allegato n. 1 :“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”).

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Art. 10 CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, nonché il rispetto della clausola sociale.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti/pazienti e dei loro familiari, degli educatori, degli operatori, dei dipendenti Ulss che per ragioni di servizio abbiano rapporti con il servizio di trasporto.

Per il servizio fornito, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.

I controlli saranno effettuati con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto delle condizioni contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell'esecuzione.

Art. 11
INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Impresa aggiudicataria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabilito caso per caso.

L'Azienda Ulss n. 8 "Berica" potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità, pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'Azienda Ulss, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla Ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal presente articolo:

Codice	Tipologia	Importo
1) Programma esecutivo del servizio e reportistica		
1.1)	Mancato invio entro i termini o incompleta compilazione del programma esecutivo del servizio (art. 3 del presente capitolato)	€ 500 per ogni giorno di ritardo
1.2)	Mancato invio entro i termini o incompleta compilazione degli elenchi mezzi e personale (art. 3 del presente capitolato)	€ 500 per ogni giorno di ritardo
1.3)	Incompleto o mancato invio entro i termini previsti dei report mensili (art. 13 del presente capitolato)	€ 100 per ogni infrazione accertata
2) Esecuzione del servizio		
2.1)	Mancata esecuzione del servizio (andata o ritorno)	€ 600 per ogni episodio accertato di singolo utente non trasportato in andata o ritorno (€ 1.200 in caso di mancato trasporto sia andata che ritorno)
2.2)	Trasporto dell'utente in luogo diverso da quello indicato	€ 300 per ogni infrazione accertata
2.3)	Trasporto di persona estranea al servizio e/o comunque, non autorizzata	€ 300 per ogni infrazione accertata
2.4)	Mancata presenza dell'accompagnatore ove previsto	€ 300 per ogni infrazione accertata
2.5)	Variazioni non autorizzate dell'orario di servizio (anticipazioni o ritardi imputabili al fornitore)	€ 300 per ogni infrazione accertata
3) Personale		
3.1)	Comportamento scorretto o potenzialmente lesivo (atteggiamenti relazionali inadeguati) dell'incolumità dei passeggeri (ad es. fumo, uso del telefono salvi i casi di uso di cellulare di bordo, velocità eccessiva e/o pericolosa, rilascio utente con disabilità senza attendere familiari, ecc.)	€ 800 per ogni infrazione accertata

3.2)	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del personale (art. 4 del presente capitolato)	€ 200 per ogni giorno di ritardo
3.3)	Mancato rispetto del piano formazione/aggiornamento personale proposto in sede di gara	€ 200 per ogni infrazione accertata
3.4)	Utilizzo di personale non iscritto nell'elenco del personale impiegato per il servizio di trasporto, in possesso del Committente (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 300 per ogni operatore per ogni giorno di servizio da questo prestato
3.5)	Mancata reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate	€ 500 per ogni infrazione accertata
3.6)	Mancanza del tesserino di riconoscimento	€ 150 per ogni infrazione accertata
3.7)	Comportamento del personale tale da causare danni all'immagine ed alla reputazione del Committente	Da € 500 a € 3.000 in relazione alla gravità
4) Mezzi di trasporto		
4.1)	Utilizzo di mezzi non facenti parte dell'elenco fornito al Committente (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 200 per ogni veicolo per ogni giorni di servizio prestato
4.2)	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del veicolo (art. 5 del presente capitolato) per cause imputabili al fornitore	€ 300 per ogni giorno di ritardo
4.3)	Mancato rispetto dei cicli di manutenzione stabiliti dal costruttore del veicolo e/o proposti dal fornitore in sede di gara	€ 400 per ogni veicolo
4.4)	Mancato rispetto del programma pulizia/sanificazione dei veicoli proposto dal fornitore in sede di gara o comunque mancato mantenimento dello stato di decoro e pulizia dei veicoli	€ 200 per ogni veicolo
4.5)	Mancato utilizzo di veicolo correttamente attrezzato in funzione del servizio da effettuare	€ 300 per ogni infrazione accertata
5) Assicurazioni/Bolli/Libretti veicoli/Patenti/Certificati di idoneità/...		
	Mancata osservanza del termine previsto per la presentazione prima dell'inizio del servizio e periodicamente in fase di esecuzione contrattuale (rinnovi, revisioni, ecc..)	€ 100 per ogni giorno di ritardo per ogni veicolo e/o per ogni dipendente
6) Comunicazione		
6.1)	Mancata comunicazione ad utenti/Ulss di variazioni/interruzioni del servizio nel caso di eventi a forza maggiore	€ 200 per ogni infrazione accertata
6.2)	Mancata comunicazione ad utenti/Ulss della variazione del programma e/o di ritardi (sia andata che ritorno)	€ 200 per ogni infrazione accertata
7) Altre ipotesi		
7.1)	Il Committente si riserva il diritto di sanzionare ulteriori casi relativi a prestazioni svolte in modo "non conforme" non espressamente rilevati nelle precedenti tipologie (compresi eventuali esiti negativi delle rilevazioni della soddisfazione dell'utenza)	Secondo la gravità € 100 € 200 € 500
7.2)	Mancato adeguamento del servizio alle	€ 300 per ogni infrazione accertata

	esigenze esposte dal Committente	
--	----------------------------------	--

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- b) maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'Impresa che segue in graduatoria;
- c) oneri di natura organizzativa;
- d) danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda U.L.SS. provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n°123.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda Ulss.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda Ulss potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO UNILATERALE

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal

Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;

- mancata corrispondenza dei mezzi utilizzati (mezzi di scorta compresi) rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- mancata applicazione della clausola sociale;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato;
- a seguito di due contestazioni all'Appaltatore per inadempimento;
- qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 113 – bis, co.2 del Codice;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancata stipula o rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente Capitolato;
- sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell'Appaltatore;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell'appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

In caso di risoluzione per i motivi predetti l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 - sexies L. 241/90 e dell'art. 1373 c.c., in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale. Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, altresì, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi prestati, oltre al decimo dell'importo del servizio. In entrambi i casi, il Committente eserciterà la facoltà di recesso

con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore via PEC, ovvero con lettera raccomandata A.R., ovvero via telefax.

Art. 13 **PAGAMENTI – CESSIONE DEI CREDITI**

Per lo svolgimento del servizio, all'appaltatore verrà riconosciuto un canone mensile fisso, calcolato dividendo per 12 mensilità la somma dell'importo chilometrico annuo (importo al km offerto in sede di gara moltiplicato per i km annui della programmazione linee predisposta dall'Appaltatore e approvata da questa Stazione Appaltante, vedi art. 3 del Capitolato) più l'importo servizio accompagnamento annuo (importo orario servizio accompagnamento offerto in sede di gara, moltiplicato per le ore di servizio annue, risultanti dalla programmazione linee predisposta dall'Appaltatore e approvata da questa Stazione Appaltante, vedi art. 3 del Capitolato).

Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata.

Alla fine di ciascun anno contrattuale sarà effettuato un conguaglio sulla base delle variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al suddetto canone, considerando il totale dei km realmente percorsi e le ore totali di servizio effettivamente prestate dagli accompagnatori.

Ai fini del conguaglio annuale, l'appaltatore dovrà inviare mensilmente, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail all'indirizzo comunicato dal DEC ovvero fornire mediante l'eventuale piattaforma telematica proposta in sede di offerta tecnica, il report mensile relativo al servizio effettivamente prestato dal quale risultino anche le eventuali variazioni effettuate rispetto al programma di riferimento autorizzato dal DEC, di cui all'art. 3 del presente capitolato (sia in termini di scostamenti chilometrici che di variazioni delle ore di servizio dell'accompagnatore), debitamente motivate e documentate.

Tale report mensile dovrà comunque chiaramente riportare, per ciascun mezzo utilizzato e per ciascun giorno di servizio, i nominativi del personale (autista ed eventuale accompagnatore), i nominativi degli utenti trasportati, la percorrenza effettiva in chilometri, orari effettivi di partenza e arrivo.

In caso di variazioni in aumento superiori al 10%, il pagamento del conguaglio a favore dell'appaltatore sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nei suddetti elenchi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

In caso di variazioni in diminuzione superiori al 10%, questa Azienda Ulss provvederà all'emissione della relativa nota di accredito.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle **fatture in forma elettronica**, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'IVA a carico dell'U.L.SS. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.

Successivamente l'Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il **Codice Univoco Ufficio UFI8LR**, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l'Aliquota IVA, ove dovuta.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d'appalto, per ciascun pagamento dovranno essere inviate le fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutte le imprese raggruppate, ciascuna per la propria quota di prestazioni eseguite. Il pagamento, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell'impresa capogruppo mandataria, salvo nel caso in cui la mandataria medesima chieda di pagare direttamente le singole imprese raggruppate, fornendo, al contempo, ampia liberatoria e preciso impegno a tenere indenne l'Azienda Ulss 8 Berica da qualsivoglia pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti alla stessa dal contratto di appalto.

Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D.lgs. 231/2002.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'U.L.SS..

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 14 del presente Capitolato.

Art. 14
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'Art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Azienda U.L.SS. n. 8, tramite pec finanziario.aulss8@pecveneto.it o telefax 0444 753174, i seguenti dati:

1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Art. 15
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRAENTE

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del Codice. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Appaltatore deve depositare presso l'Azienda Sanitaria il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Unitamente al contratto di subappalto, l'Appaltatore deposita la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli appalti in relazione della prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e la dichiarazione di sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c..

I pagamenti relativi alle prestazioni prestate dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore nel casi questi sia una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, su richiesta dell'appaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita la seguente clausola: "Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità tra Regione del Veneto e Uffici territoriali del Governo del Veneto del 17 settembre 2019, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti".

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

A pena di nullità del contratto l'appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stessa clausola dovrà essere inserita nei subcontratti stipulati.

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto d'appalto, ogni atto contrario è nullo.

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 16

RESPONSABILITA' E GARANZIE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi, in particolare del codice della strada, dei relativi regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenute.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni e danni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, ivi compresi eventuali infortuni in cui gli stessi possano incorrere nel momento di salita e di discesa, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti dell'Azienda Ulss n. 8 Berica la quale è sollevata da ogni responsabilità per i danni di cui sopra.

A tal fine l'appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) le coperture assicurative di seguito indicate:

- polizza assicurativa per R.C.Auto contro i rischi previsti dalla normativa vigente derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento, quanto la sosta e la fermata, e comprese le operazioni di salita e di discesa dal mezzo, con un massimale minimo pari a €. 10.000.000,00 (diecimilioni/00) complessivi. La polizza dovrà espressamente prevedere: Responsabilità Civile dei terzi trasportati, rinuncia alla rivalsa.

- polizza di assicurazione contro gli infortuni che possano colpire gli utenti del servizio con capitali per singolo assicurato non inferiori a €. 60.000,00 (sessantamila/00) in caso di morte e di €. 80.000,00 (ottantamila/00) in caso di invalidità permanente, nonché la garanzia Rimborso Spese Mediche con un massimale non inferiore a €. 2.000,00.

- polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali i Committenti e gli utenti utilizzatori del servizio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con massimale unico non inferiore a €. 2.000.000,00 (duemilioni/00). La polizza dovrà inoltre estendere la copertura assicurativa alla responsabilità personale dei dipendenti, collaboratori e di ogni altro soggetto utilizzato per l'espletamento del servizio, nonché quella degli utenti.

- polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro con il sottolimito di € 1.000.000 per singola persona infortunata, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza i documenti attestanti l'avvenuto rinnovo delle polizze assicurative e il pagamento dei relativi premi.

Copia di tali polizze e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa prima della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio se antecedente.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Azienda Ulss è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio, sia per gli operatori che per gli utenti.

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a

cose, tanto dell'Azienda Ulss che di terzi, per omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio.

Art. 17

NORMATIVA SUL LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. 68/1999.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti Integrativi di Lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la loro scadenza e fino a loro rinnovo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Art. 18

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue l'appalto, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs 81/2008 e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria rilevi la presenza di eventuali rischi da interferenza e/o costi dovrà proporre la redazione del documento DUVRI.

Art. 19
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20
INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 l'Appaltatore non deve concludere o aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con la PA, pena la risoluzione del contratto.

Art. 21
PROTOCOLLI E PATTI DI INTEGRITÀ

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Regione del Veneto e Uffici territoriali del Governo del Veneto del 17 settembre 2019, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 22
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda U.L.SS..

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 23
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati riguardanti l'appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento vengono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali. Il Committente rilascia, pertanto, all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'ANAC o altri Enti Pubblici.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Aulss 8 Berica, Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Pavesi, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Piergiorgio Cervato, Studio Legale Cervato Law & Business, Via Niccolò Tommaseo n. 78 / C - 35131 - Padova (PD), Tel. +39 049 714975, Fax +39 049 7964337, e-mail: rpd_ssrveneto@cervato.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.lgs. 50/2016 e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante per azioni nelle quali l'Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990, e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs. 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda Ulss 8 Berica, l'Autorità nazionale anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.aulss8.veneto.it.

I dati saranno conservati dalla data dell'acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è

obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Art. 24

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti il Committente o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale precitati, il Responsabile esterno si obbliga a:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell'eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nei termini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali trattati dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvi solo i casi in cui la conservazione

dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;
- mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR;
- comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Il personale dipendente dall'Appaltatore o i collaboratori o i soci dello stesso, in caso di società cooperativa, sono tenuti a non divulgare le informazioni o i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto del Contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Trasferimento dei dati all'estero

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali dell'azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

Art. 25 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata);
- b) telefax;
- c) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara indica la sede legale, la PEC ed il telefax ai quali verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Art. 26 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione

definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Azienda U.L.SS. di agire per il risarcimento del maggior danno subito. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 27

MODIFICHE DEL CONTRATTO, NORME DI RINVIO E FINALI

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato nei casi previsti all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegato n. 1 del Capitolato
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto
in qualità di rappresentante legale di
.....

dichiara:

che i servizi oggetto del presente appalto sono realizzati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 ratificata in Italia con Legge del 27 Maggio 1991 n. 176;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

- Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182):
 - a) I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
 - b) L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
 - c) I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
 - d) Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
 - e) Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
- Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
 - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
- Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
 1. Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
- Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
 - I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data :..... Timbro